



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Numero di gara:

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA ‘ALL RISK’ A
TUTELA DEL PATRIMONIO DI IPZS ED ALLA ‘RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D’OPERA’**

**ALLEGATO B – CAPITOLATO TECNICO
LOTTO 2 – POLIZZA ‘RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA’**



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON UNICO SOCIO - CAPITALE SOCIALE € 340.000.000 I.V.

PARTITA IVA N. 00880711007 - CODICE FISCALE E R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

SEDE LEGALE: VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - TEL. 06 85081 - FAX 06 85082517/06 85082626 - N. VERDE 800864035

www.ipzs.it



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| Art. 1 | Definizioni |
| Art. 2 | Attività ed oggetto della copertura |

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

- | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Art. 1 | Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) |
| Art. 2 | Novero dei Terzi |
| Art. 3 | Responsabilità civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O./I) |
| Art. 4 | Massimali e tasso sulle retribuzioni annue |
| Art. 5 | Responsabilità Civile Personale |
| Art. 6 | Esclusioni |

SEZIONE 3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- | | |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| A.1 | Esposizioni, fiere, convegni, manifestazioni, concorsi, etc. |
| A.2 | Cartelli Pubblicitari, insegne, striscioni |
| A.3 | Mensa Aziendale – Distributori automatici |
| A.4 | Ambito Lavori |
| A.5 | Lavori di scavo e reinterro |
| A.6 | Trasporto e consegna merci |
| A.7 | Squadre antincendio |
| A.8 | Magazzini, uffici, etc. |
| A.9 | Lavori di demolizione e disfacimento |
| A.10 | D.lgs.81/08 (ex D.lgs.626/94) |
| A.11 | D.lgs 81/08 (ex D.lgd. 494/96) |
| A.12 | Veicoli sotto carico e scarico e cose sugli stessi trasportati |
| A.13 | Danni a veicoli di Prestatori d'Opera/Amministratori e di Terzi |
| A.14 | Committenza auto |



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

A.15	Proprietà, Uso, Custodia, possesso fabbricati
A.16	Danni a condutture ed impianti sotterranei
A.17	Spargimento di acqua
A.18	Cose di Terzi sollevate, traslate, etc.
A.19	Appalto – subappalto – ATI
A.20	Danni da furto
A.21	Smercio
A.22	Utilizzo prodotti per l'agricoltura
A.23	Danni da interruzione di attività
A.24	Rinuncia alla Rivalsa
A.25	R.C. da incendio
A.26	Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno
A.27	Cose consegnate e non consegnate (ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis c.c.)
A.28	Inquinamento Accidentale
A.29	Prove ed esami per l'assunzione del personale
A.30	Danni a cose in consegna e custodia
A.31	Danni a cose di Prestatori d'Opera/Amministratori
A.32	Lavoro Somministrato
A.33	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
A.34	Parcheggi - Autorimesse
A.35	Ulteriori precisazioni
A.36	Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.
A.37	Privacy
A.38	Difetto di manutenzione
A.39	Danni cagionati a cose nell'ambito di lavori

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Variazioni del rischio
Art. 2	Durata della polizza
Art. 3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 4	Regolazione premio
Art. 5	Forma delle comunicazioni
Art. 6	Modifiche dell'assicurazione



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Art. 7	Altre Assicurazioni
Art. 8	Recesso in caso di sinistro
Art. 9	Estensione Territoriale
Art. 10	Oneri Fiscali e spese contrattuali
Art. 11	Rinvio alle norme di legge
Art. 12	Interpretazioni del contratto
Art. 13	Foro Competente
Art. 14	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Art. 15	Pluralità di assicurati
Art. 16	Clausola Broker
Art. 17	Ripartizione dell'Assicurazione e delega (clausola opzionale)
Art. 18	Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
Art. 19	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
Art. 20	Responsabile Esecuzione Polizza

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1	Obblighi Contraente/Assicurato in caso di sinistro
Art. 2	Obblighi Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I
Art. 3	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 4	Gestione dei danni in franchigia

SEZIONE 6 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. 1	Franchigie, Scoperti e Limiti di Risarcimento
--------	-----------------------------------------------

SEZIONE 7 – ALLEGATI



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Appaltatore / Subappaltatore	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di attività o parti di esse. Ai fini della presente polizza si intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore: <ul style="list-style-type: none">- il prestatore di un contratto d'opera come definito all'art. 2222 c.c.- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Broker	l'intermediario che ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto.
Giorni	Ove non espressamente specificato si intendono giorni solari.
Committente	il soggetto che affida a Terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
Cose	sia i beni materiali che gli animali.
Danni materiali	il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Danno corporale	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Franchigia	la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, e in eccesso al quale viene applicato il massimale/limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Polizza	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
Prestatori d'Opera	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, incluse:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso o da altre aziende o enti, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;(ii) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato;(iii) quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato.
Retribuzioni	Tutto ciò che i Prestatori d'Opera ricevono dal Contraente e/o dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e/o dell'Assicurato) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dal Contraente e/o dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

	Amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL).
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	l'Impresa assicuratrice oppure la delegataria e/o le eventuali Imprese coassicuratrici oppure la mandataria e/o le altre Imprese facenti parte dell'ATI

Art. 2 – Attività – Oggetto della copertura

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nella sua qualità di proprietario ed esercente di stabilimenti tipografici, provvede alla stampa ed alla diffusione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e delle Pubblicazioni di Stato; l'Istituto Poligrafico realizza inoltre, sia per la pubblica Amministrazione che per Enti e Società private, prodotti anticontraffazione di sicurezza, carte plastiche, ologrammi, carta comune, da stampa e uso ufficio, targhe per veicoli, cartografia computerizzata, banche dati telematiche e su cd rom e DVD, documenti di identificazione (carta d'identità tradizionale ed elettronica, passaporto tradizionale ed elettronico, smart cards, etc.), servizi Internet per la P.A. e per privati. Gestisce diversi siti Internet ed alcune riviste telematiche.

L'Istituto è presente sul mercato nazionale ed internazionale con una vasta produzione di Editoria d'arte (anche con riproduzione in fac-simile di codici antichi), letteraria, scientifica e giuridica, sia su supporto tradizionale che multimediale.

L'Istituto provvede alla monetazione (fabbricazione delle monete) e fornitura per le Amministrazioni dello Stato e Privati, di medaglie, distintivi, timbri, sigilli, punzoni e contrassegni.

La presente descrizione dell'attività ha carattere esemplificativo e non limitativo e la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro – salve le esclusioni espressamente menzionate – in relazione all'esercizio ed al funzionamento dei servizi che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuiti all'Istituto, e comunque di fatto svolte.

Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura 'All Risk' a tutela del patrimonio di IPZS ed alla 'Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'opera' – Allegato B: Capitolato Tecnico Lotto 2



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Art. 1 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento delle attività di cui all'art.2 della Sezione 1 – (Definizione e Descrizione dell'Attività), nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere al medesimo imputata una responsabilità a termini di legge;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d'uso;
- alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;
- all'organizzazione di gite e di attività ricreative varie;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione;
- all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 2 - Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente/Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente ai danni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per i danni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Non sono considerati terzi i Prestatori d'Opera quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 3 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. Resta fermo il massimale per sinistro, che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 3 - Responsabilità civile verso prestatori d'Opera (R.C.O./I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da Prestatori d'Opera. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento, salvo preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi al Contraente/Assicurato, ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato stesso, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso é tenuto a consentire l'accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

3.1. Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera(R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza purché i comportamenti colposi siano stati posti in essere in data non antecedente ai 24 mesi precedenti l'effetto della polizza e le malattie si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato nella sezione 6 "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei Prestatori d'Opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato; per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi ed alla HIV, nonché ai campi elettromagnetici.

Art. 4 – Massimali e tasso sulle retribuzioni annue

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE	€ 15.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 15.000.000,00	per danni a persone e
	€ 15.000.000,00	per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.

MASSIMALE	€ 15.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 3.000.000,00	per dipendente infortunato

Ai fini della determinazione del tasso annuo lordo (% promille) da parte della Società rispetto al totale delle retribuzioni annue, si precisa che il suddetto totale è pari a: **€ 67.334.624,92.**

Art. 5 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, dei Dirigenti e di ciascun Prestatore di lavoro del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri Prestatori d'Opera limitatamente ai danni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i.

La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 6- Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. A.14 delle Condizioni Aggiuntive;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. A.28 delle Condizioni Aggiuntive;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l'uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
- e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni ai fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, salvo l'uso, limitatamente al rischio della committenza, di fuochi pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasione di ricorrenze o festeggiamenti; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 Esposizioni, fiere, convegni, manifestazioni, concorsi, etc.

Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, fiere, feste, cerimonie, attività dopolavoristiche, mostre, gite, convegni, congressi, seminari, corsi di istruzione, corsi di formazione, concorsi e simili eventi ovunque organizzate anche all'aperto. E' compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell'interesse di eventuali terzi Enti organizzatori, con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi.

Sono compresi altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, ed i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non, al Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.2 Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

A.3 Mensa aziendale – distributori automatici

Proprietà e/o gestione di mense, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

A.4 Ambito lavori

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro, salvo quanto previsto dalla clausola A.39. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.5 Lavori di scavo e reinterro

Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori al committente, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza; la garanzia comprende i danni da improvviso cedimento del terreno, sempre che tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.6 Trasporto e consegna merci

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

A.7 Squadre antincendio

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).

A.8 Magazzini, uffici, etc.

Proprietà ed/o esercizio di magazzini, uffici, depositi, punti vendita, negozi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Assicurato, purché inerente all'attività descritta in polizza.

A.9 Lavori di demolizione e disfaccimento

La garanzia per i danni alle cose da lavori di demolizione e disfaccimento è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di euro 500,00 per ogni danneggiato.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

A.10 D. lgs. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)

Siano essi dei Prestatori d'Opera del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

A.11 D. lgs. 81/08 (EX D. LGS. 494/96)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

A.12 Veicoli sotto carico e scarico e cose sugli stessi trasportate

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di Prestatori d'Opera del Contraente/Assicurato.

A.13 Danni a veicoli di prestatori d'Opera/Amministratori e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o Prestatori d'Opera/Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.14 Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori d'Opera, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.15 Proprietà, uso, custodia, possesso di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio strade, recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, etc.), da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

- i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, etc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.

Si intendono equiparati ai fabbricati le tendostrutture, tensostrutture e le strutture pressostatiche e simili.

A.16 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.17 Spargimento di acqua

Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.18 Cose di Terzi sollevate, traslate, etc.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.19 Appalto – subappalto – ATI

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

Relativamente ai danni causati a Terzi da dette Imprese e/o persone, in caso di esistenza di altre polizze la presente assicurazione vale a secondo rischio.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso, laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a secondo rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa.

L'Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

A.20 Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 6 lettera a) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.21 Smercio

A maggior chiarimento si dà atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni conseguenti a somministrazione di cibi e bevande guaste o avariate, intossicazioni o avvelenamento causati da prodotti commestibili nonché i danni cagionati a terzi dai generi venduti o somministrati.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

A.22 Utilizzo prodotti per l'agricoltura

Premesso che la garanzia è estesa ai rischi derivanti da lavori di giardinaggio e/o potatura, è compreso il rischio conseguente all'utilizzo di prodotti per l'agricoltura (anticrittogamici e/o antiparassitari), chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione per i danni da inquinamento.

A.23 Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, sportive, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.24 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei Prestatori d'Opera del Contraente/Assicurato, di chi debba rispondere, di consulenti od altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato (compresi Enti, Istituti, Associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative, Società controllate, collegate o consociate) e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

A.25 R.c. da incendio

L'Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.26 Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

A.27 Cose consegnate e non consegnate (ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis c.c.)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione - “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.28 Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell’art. 6 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.29 Prove ed esami per l’assunzione del personale

Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

A.30 Danni a cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”. Si intendono esclusi i danni a cose oggetto di lavorazione nonché i danni da incendio e furto.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.31 Danni a cose di Prestatori d’Opera/Amministratori

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di Prestatori d’Opera e Amministratori nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.32 Lavoro somministrato



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'Impresa "fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.33 Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

A.34 Parcheggi-autorimesse

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi, Prestatori d'Opera, Amministratori, in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti, compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro e quelli parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture e le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.

Sono esclusi i danni da furto e da mancato uso e i danni alle cose contenute nei veicoli.

A.35 Ulteriori precisazioni

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

- dalla proprietà o uso di cani;
- dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- dalla proprietà e gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (ad es. scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla proprietà e/o uso di macchine PAB (Pagamento Automatico Bollette) o Bancomat ovunque esse siano installate;
- dall'esistenza nell'ambito delle sedi di attività di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'attività;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione.

A.36 Esoneri denuncia posizioni INAIL

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

A.37 Privacy

La garanzia è operante anche, in funzione delle previsioni del D. Lgs. 196/2003, per perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti e/o i Prestatori d'Opera, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

personali, purché conseguenti a fatto involontario. Per questa garanzia, il massimale è sottolimitato ad € 100.000,00 per periodo assicurativo.

A.38 Difetto di manutenzione

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri Prestatori d'Opera, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.39 Danni cagionati a cose nell'ambito di lavori

Fermo quanto disposto dalla clausola A.4, la garanzia copre i danni cagionati a cose sulle quali e/o nella quali si eseguono i lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi Amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento dei danni né comporteranno la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Il Contraente/Assicurato è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente alla stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Durata della polizza

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società Aggiudicataria si impegna, al fine di assicurare la continuità del servizio, a concedere una proroga temporanea della/e polizza/e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore alla scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della/e nuova/e polizza/e; la richiesta di IPZS avverrà con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi.

IPZS si riserva la facoltà di richiedere alle Compagnie Aggiudicatarie l'estensione delle polizze in vigore per una durata di ulteriori 12 mesi dalla scadenza, inoltrando la richiesta scritta alla Società entro 30 giorni



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

antecedenti la scadenza. L'eventuale estensione avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore alla scadenza.

Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio di assicurazione

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al broker è liberatorio per il Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Regolazione premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le **retribuzioni complessivamente erogate** – così come definite – nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di congruaggio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso scritto di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. In caso di recesso esercitato da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso, "l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo" restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 10 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Di contro, tutte le spese di contratto, di eventuale registrazione ed altre spese accessorie e dipendenti sono a carico della Società.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte nel presente Capitolato.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato si intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 15 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Art. 16 – Clausola broker

Il Contraente incarica Assiteca S.p.A della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di broker ai sensi della L.792/84, come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta dai medesimi alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ciò premesso, la corresponsione del premio effettuata al broker nei termini contrattualmente previsti deve intendersi come effettuata alla Società.

Art. 17 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 18 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

dell'annualità assicurativa di riferimento, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- n. del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno (RCT o RCO) e breve descrizione del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti o senza seguito, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Gli obblighi a fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio permangono in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

La Società, inoltre, si impegna garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo.

Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. In tutti i contratti con il broker o di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con il broker, i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento al broker, all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché del broker, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Responsabile Esecuzione Polizza

In fase di stipula della polizza, la Stazione Appaltante indicherà il nominativo del Responsabile di Esecuzione della polizza per IPZS quale referente per la Società delle tematiche inerenti l'esecuzione della polizza stessa. Tale Responsabile potrà avvalersi del supporto del broker incaricato da IPZS.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 c.c., il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, tramite il broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di lesioni personali a Prestatori d'Opera e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l'interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I.

Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza

Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di Prestatori d'Opera che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art.4 – Gestione danni in franchigia

La Società liquiderà il terzo danneggiato al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste.



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 6 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 15.000.000,00.

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
R.C.O./I. Malattie professionali	€ 10.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo € 3.000.000,00 per dipendente infortunato	Nessuno
Ambito lavori	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00
Esposizioni, fiere, convegni, manifestazioni, concorsi, etc.	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno
Danni a veicoli di Prestatori d'Opera/ /Amministratori e di terzi		€ 50,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 100,00
Cose di terzi sollevate, traslate etc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00
Danni da furto	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00
Danni da interruzione di attività	€ 800.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 ed il massimo di € 20.000,00
R.C. da incendio	€ 800.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Danni da cedimento/franamento e vibrazioni del terreno	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Cose consegnate e non	€ 5.000,00 per danneggiato ed € 80.000,00 per sinistro e per anno	€ 250,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Danni a cose di Prestatori d'Opera/Amministratori	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Difetto di Manutenzione	€ 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 250 per sinistro
Spargimento di acqua		€ 100,00 per sinistro
Lavori di scavo e reinterro	€ 260.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
Danni cagionati a cose nell'ambito di lavori	€ 12.000,00 per sinistro con il massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo	Nessuna



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

SEZIONE 7 – ALLEGATI

Il presente Capitolato, una volta aggiudicata la gara, diventerà a tutti gli effetti la polizza che regolerà l'assicurazione. Pertanto al presente Capitolato, in fase di firma della polizza, saranno allegati i documenti relativi al valore del premio offerto (ed il tasso imponibile corrispondente, eventualmente adeguato secondo la lex specialis di gara) ed alla composizione societaria del soggetto aggiudicatario.